

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
DI ROMA

7° CORSO DI FORMAZIONE

in

PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE

*Teoria e tecnica della perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale,
adulti e minorile*

Il rito minorile e la sua valenza

Educativa

Istituto di Psicologia Giuridica

*Commissione esaminatrice: Dott. Paolo Capri, Prof.ssa Luisella de Cataldo
Neuburger, Dr.ssa Anita Lanotte*

Partecipante al Corso di Formazione: Dr.ssa Ketty Giusti

INDICE-SOMMARIO

IL MINORE E LA GIUSTIZIA PENALE

1.- Il rito pedagogico	pag. 3
2.- Aspetti organizzativi del sistema processuale minorile	pag. 9
3.- Imputabilità e minore età	pag. 14
4.- Le misure di sicurezza e i presupposti per la loro applicazione	pag. 18
5.- Recupero del minore e arretramento della pretesa punitiva	pag. 21
6.- Il perdono giudiziale	pag. 23
7.- La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto	pag. 24
8.- Sospensione del processo e messa alla prova	pag. 26
<i>Bibliografia</i>	pag. 29

IL MINORE E LA GIUSTIZIA PENALE

1.- IL RITO PEDAGOGICO

Racchiusa nel d.p.r. 22 Settembre 1988, n. 488 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), la vigente regolamentazione del processo penale a carico di imputati minorenni trova la sua genesi normativa nell' art. 3, della legge 16 Febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale), punto di approdo di una più risalente istanza di riforma del sistema di giustizia.

L' art. 1, del d.p.r. n. 448/88 prevede che nel procedimento minorile trovano applicazione le speciali disposizioni previste dal decreto, e, in assenza di queste, quelle dettate dal codice di procedura penale ordinario.

Tali norme dovranno essere applicate dal giudice "*in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore*". Compito del giudice è inoltre quello di illustrare all' imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza.

L' enunciazione di tali principi riflette le fondamentali scelte operate dal legislatore per la riforma del processo minorile: da un lato si è voluto riconoscere che l' imputato minorenne è titolare di diritti e di garanzie al pari dell' imputato maggiorenne, dall' altro viene enunciata la funzione educativa del processo minorile che privilegia, rispetto all' accertamento del fatto di reato, la salvaguardia e la promozione della personalità del minore. Il processo penale minorile infatti è funzionale non solo all' accertamento della sussistenza del fatto e alla sua attribuzione all' imputato, ma anche all' indagine sulle caratteristiche soggettive del minore, alla ricerca delle forme più adatte per la sua educazione e il suo recupero. In questo senso si caratterizza allora anche come processo della personalità. Il sistema processuale minorile assolve dunque ad una duplice funzione: quella di processo del fatto e quella di processo della personalità, con baricentro spostato sulla valutazione dei caratteri personali del reo e sul recupero del minore.¹ In questa prospettiva si muovono le disposizioni che impongono la specializzazione degli

¹ Corte Cost., 30 Aprile 1973, n. 49, in Giur. Cost., 1973, 425 s.

organi deputati ad entrare in contatto con soggetti minorenni. In prima istanza rileva la particolare struttura del tribunale per i minorenni, collegio giudicante che si caratterizza per la presenza numericamente paritetica rispetto ai membri togati, di privati esperti in scienze sociali, destinati ad integrare con il contributo delle loro professionalità, la cultura giuridica dei magistrati in carriera. La Corte ha sottolineato, che la tutela del minore si può realizzare solo attraverso il giudizio emesso da un organo specializzato che, in possesso di strumenti e conoscenze necessarie per vagliare le personalità *in fieri* degli imputati, sia in grado di individuare la risposta rieducativa più appropriata. Difatti, l' esigenza di recupero e di reinserimento sociale risulta maggiormente garantita dal giudizio di un organo specializzato e il tribunale dei minorenni si può annoverare " *fra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo e il funzionamento, ottemperando al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù* " ²

Ed ancora l' art. 5, del d.p.r. n. 448/88 prevede la costituzione di una sezione specializzata di polizia giudiziaria; l' art. 11, del d.p.r. n. 448/88 istituisce la qualificazione del difensore d' ufficio, facendo carico al Consiglio dell' Ordine Forense di predisporre gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel settore minorile. Anche la Raccomandazione n. 20/87 del Consiglio d' Europa al punto n. 9, nel riconoscere la necessità della specializzazione per i soggetti istituzionali che operano nel processo minorile, assicura insieme agli artt. 19, comma 3° e 21, comma 3° del d.p.r. n. 448/88 che i servizi sociali minorili abbiano una formazione specializzata nel campo della delinquenza minorile e siano in grado di svolgere un ruolo di sostegno e di controllo in ogni stato e grado del procedimento. Sempre sulla stessa linea si colloca l' art. 9, d.p.r. n. 448/88 relativo agli " *Accertamenti sulla personalità del minorenne* ". L' art. 9, d.p.r. n. 448/88 prevede che gli accertamenti sulla personalità del minore sono effettuati dal P.M. e dal giudice i quali acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l' imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e gli eventuali provvedimenti civili a tutela del minore. Per l' acquisizione di tali elementi informativi il P.M. e il giudice possono avvalersi dei

² Corte Cost., 21 Luglio 1983, n.222. in Giur. Cost.,1983, 1319

servizi minorili dell' amministrazione della giustizia e di quelli degli enti locali, i quali risultano essere lo “*strumento privilegiato, anche se non esclusivo, per l'acquisizione degli elementi di conoscenza del minore imputato*”³. Agli stessi fini il P.M. e il giudice possono anche assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore (genitori, insegnanti ecc.) nonché sentire il parere di esperti anche senza formalità di procedura. Gli accertamenti sulla personalità del minore richiesti dall' art. 9, d.p.r. n. 448/88, norma cardine dell' intero sistema processuale minorile, sono funzionali non solo all' accertamento della sussistenza della capacità di intendere e di volere, ma anche all' individuazione della risposta più adeguata sul piano processuale alle difficoltà personali e sociali che il minore ha reso evidenti mediante la commissione del reato⁴. Di qui l' importanza che la risposta parta da una analisi approfondita della realtà personale, familiare, ambientale del minore, delle sue risorse in atto e disponibili in seguito, al fine di poter individuare la misura più adeguata in quanto modellata sulle potenzialità del singolo minore. Un intervento infatti che non tenesse conto dei bisogni e delle peculiari caratteristiche del ragazzo potrebbe condurlo a confrontarsi con ulteriori fallimenti, consolidando in lui un' identità deviante.

Questo degli accertamenti sulla personalità del minore costituisce uno degli aspetti più qualificanti del processo penale minorile insieme alla valenza educativa che rappresenta il filo conduttore dell' intero procedimento minorile. Da questo punto di vista il legislatore ha cercato di adattare il sistema processuale minorile a tale istanza, depurando da un lato, il processo da connotati stigmatizzanti che causano inutili sofferenze e incidono negativamente sullo sviluppo della personalità del ragazzo; dall' altro tentando di fare del processo un' esperienza per certi versi positiva per il minore: che concorra alla sua crescita. Realisticamente è estremamente difficile rendere il processo uno strumento di rieducazione; ma lo sforzo del legislatore è stato quello di prevedere che esso si svolga in modo da evitare conseguenze stigmatizzanti per il reo, con un' applicazione delle regole che sia adeguata alle esigenze educative del soggetto. Inoltre si è voluto recuperare le

³ De Leo G., *Le Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile*, in Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, 3° ed., Giuffrè, 2002 cit., 183.

⁴ Cfr. Giostra G., *Il Processo Penale Minorile, Commento al D.P.R. 448/88*, ed., Giuffrè, pag. 90.

valenze positive e responsabilizzatrici del processo, rendendo comprensibile al minore la vicenda processuale che lo riguarda nei suoi riti e nelle sue risposte in modo da contribuire alla sua responsabilizzazione (cfr. art. 1, comma 2° d.p.r. n. 448/88)⁵.

Al fine poi di contenere le conseguenze negative che la celebrazione del processo può causare al minore, sono previsti il divieto di divulgazione e di pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore coinvolto nel processo (cfr. art. 13, d.p.r. n. 448/88) e il divieto di pubblicità dell'udienza dibattimentale (cfr. art. 33, d.p.r. n. 448/88); mentre sono state delineate procedure volte a consentire una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.

Anche in merito all'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale si fa riferimento alle esigenze educative del minore. L'art. 19, comma 2° d.p.r. n. 448/88 prescrive al giudice, nel disporre le misure cautelari, di considerare, oltre ai criteri previsti dall'art. 275 c.p.p., l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Le misure cautelari per i minori⁶ hanno contenuto più eterogeneo di quelle ordinarie e sono comunque applicate secondo parametri di gradualità. Esse sono le *prescrizioni* (art. 20, d.p.r. n. 448/88), la *permanenza in casa* (art. 21, d.p.r. n. 448/88), il *collocamento in comunità* (art. 22, d.p.r. n. 448/88) e la *custodia cautelare in carcere* (art. 23, d.p.r. n. 448/88). Le prime tre presuppongono che si proceda per un reato punito con la pena dell'ergastolo⁷ o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; la quarta che si proceda per un delitto punito con la reclusione non inferiore a nove anni ovvero rientrante nelle fattispecie tassativamente indicate dall'art. 23, comma 1° d.p.r. n. 448/88. Tutte presuppongono la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui, rispettivamente, agli artt. 273 e 274 c.p.p. Infine tutte vanno

⁵ Sul punto cfr. Maistrorardi V., *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*, ed. 3°, Giuffrè, 1996 pag. 377

⁶Le cautele personali applicabili nel procedimento minorile sono tassativamente previste nel capo secondo del d.p.r. n. 448/88; coperte dal principio di stretta legalità, omologo a quello fissato dall'art. 272 c.p.p., configurano un *numerus clausus* che preclude l'applicabilità di fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.

⁷ Con sentenza n. 168 del 28 Aprile 1994, la Corte Cost., ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 27, comma 3° e 31, comma 1°, Cost., gli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in cui non escludono l'applicabilità della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

applicate tenendo presenti, oltre ai criteri di adeguatezza e proporzionalità indicati nell' art. 275 c.p.p. anche dell' esigenza di non interrompere i processi educativi in atto (art. 19, comma 2° d.p.r. n. 448/88).

Quando il giudice ritiene non necessaria una misura più grave, può sentito l' esercente la potestà dei genitori, impartire al minore specifiche “*prescrizioni*” concernenti lo svolgimento di attività di studio, di lavoro o altre attività utili per la sua educazione. In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni di cui all' art. 20, d.p.r. n. 448/88, che rappresenta la misura più lieve, il giudice può passare alla seconda più severa rappresentata dalla “*permanenza in casa*”. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minore di rimanere presso l' abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. La misura può essere aggravata dall' imposizione al minore di limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui o che lo assistono, così come può essere attenuata dal permesso di allontanarsi dai suddetti luoghi per esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero altre attività utili per la sua educazione (art. 21, commi 1° e 2° d.p.r. n. 448/88). Se il minore non rispetta neanche questa misura, il giudice può disporre misure più severe: prima il “*collocamento in comunità*” (art. 22, d.p.r. n. 448/88), con il quale il giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata, eventualmente con le prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o alle altre attività utili alla sua educazione, e con il permesso di allontanarsi dalla comunità per le medesime esigenze, infine la “*custodia cautelare in carcere*” alla quale è stato attribuito un ruolo residuale e di *ultima ratio*. Essa infatti è applicabile solo per i delitti di maggiore gravità individuati in quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni ovvero rientranti nelle fattispecie tassativamente indicate dall' art. 23, comma 1° d.p.r. n. 448/88: si tratta, oltre che della violenza carnale,⁸ di talune ipotesi contemplate dall' art. 380 c.p.p.⁹, sempre che sussistono gravi e inderogabili

⁸ In questo senso si allude a tutte le fattispecie consumate o tentate di violenza sessuale previste dalla legge n. 66/1996

⁹ In particolare dei delitti, consumati o tentati, previsti dall' art. 380, comma 2° lettere e), f), g), h), c.p.p.

esigenze istruttorie ovvero serie esigenze di tutela della collettività (art. 23, comma 2° d.p.r. n. 448/88).

Quando il giudice dispone una misura cautelare, affida il minore ai servizi sociali minorili dell' amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e di controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. I servizi sociali minorili svolgono una funzione sia di assistenza (affettiva e psicologica) al minore, volta a filtrare ed attenuare l' impatto processuale, sia di ausilio all' autorità giudiziaria, a cui i servizi forniscono il contributo conoscitivo necessario all' adozione di provvedimenti giudiziari. Da questo punto di vista vanno ricordati gli artt. 18, comma 1° e 18 *bis*, comma 2° d.p.r. n. 448/88 secondo cui in caso di arresto, fermo e accompagnamento a seguito di flagranza del minore, i servizi devono riceverne tempestiva comunicazione; nonché l' art. 12, d.p.r. n. 448/88 che prevede la presenza dei servizi sociali nelle attività processuali in ogni stato e grado del procedimento. Il loro intervento nelle sedi indicate, oltre a fornire un sostegno al minore, è funzionale a quella acquisizione dei dati personali che si profila necessaria alla adozione di provvedimenti giudiziari.

2.- ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA PROCESSUALE MINORILE

Il processo penale minorile di primo grado presenta sostanzialmente tre fasi: la fase delle indagini preliminari, quella dell'udienza preliminare e quella dell'udienza dibattimentale.

La fase delle indagini preliminari è diretta dal Procuratore della Repubblica per i minorenni, al quale spetta acquisire, non diversamente dal Procuratore della Repubblica ordinario le notizie di reato presentate o trasmesse alla procura. Acquisita la notizia di reato, il P.M. svolge indagini direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, al fine di verificare se la notizia di reato è fondata e quindi se sussistono o meno nei confronti del minore e in relazione a un certo fatto le condizioni per l'esercizio dell'azione penale.

Il P.M., tuttavia già nella fase delle indagini preliminari può assumere informazioni e compiere accertamenti in ordine alla personalità del minore, al contesto familiare e ambientale di appartenenza avvalendosi della sezione specializzata di polizia giudiziaria e/o dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e/o di quelli degli enti locali. L'acquisizione di tali elementi risulta necessaria al fine di valutare l'imputabilità del soggetto, la rilevanza sociale del fatto ed inoltre per individuare le misure adeguate sotto il profilo penale o trattamentale, e le eventuali misure civili urgenti a tutela del minore. Fin dalla fase delle indagini preliminari infatti può emergere che il minore si trova in stato di abbandono o a vivere in un contesto familiare maltrattante, trascurante, problematico, o in cui sono presenti relazioni personali disturbate, che richiedono un intervento, su iniziativa del P.M., del tribunale per i minorenni in sede civile o amministrativa¹⁰. In questi casi il tribunale

¹⁰ In sintesi il tribunale per i minorenni esercita tre tipi di competenze: civili, amministrative e penali. La competenza civile riguarda la cd. "*tutela del minore*" cioè gli interventi sui minori in pericolo o in stato di abbandono e, prevalentemente riguarda le adozioni e gli affidamenti, inclusi i provvedimenti con cui si interviene su comportamenti negligenti tenuti da genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale (ad esempio limitando o togliendo diritti soggettivi). La competenza amministrativa riguarda gli interventi sul minore deviante, la cd. "*irregolarità della condotta o del carattere*" e infine la competenza penale concerne gli interventi sul minore che ha compiuto fatti di reato. Le tre competenze sono strettamente collegate tra loro. Tutto ciò significa che nel corso del processo penale il giudice può disporre provvedimenti civili a tutela del minore autore di reato, se risulta contemporaneamente vivere una situazione di rischio, di abbandono o di disagio familiare.

per i minorenni può adottare provvedimenti temporanei e urgenti che comportano l' affidamento del minore al servizio sociale, e nelle circostanze più gravi l' allontanamento del ragazzo dal nucleo familiare. Dopo l' esercizio dell' azione penale da parte del P.M., eventuali iniziative civili¹¹ a favore del minore possono essere adottate anche d' ufficio dal giudice in sede di udienza preliminare o di udienza dibattimentale.

Alla fine delle indagini preliminari (art. 405 c.p.p.) spetta al P.M. assumere le determinazioni in ordine all' esercizio o meno dell' azione penale. Il P.M. avanza richiesta di archiviazione del procedimento nei casi in cui la notizia di reato risulti infondata o il fatto non sia previsto dalla legge come reato ovvero nei casi in cui manchi una condizione di procedibilità, il reato sia estinto, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l' accusa in giudizio oppure il minore non è imputabile perché infraquattordicenne (art. 26, d.p.r. n. 448/88). Il minore infraquattordicenne non è assoggettabile a procedimento penale; per i minori degli anni quattordici vige infatti l' obbligo di pronunciare sentenza di non imputabilità in ogni stato e grado del procedimento.

Il P.M., fin dall' inizio delle indagini preliminari può avanzare al giudice richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27, d.p.r. n. 448/88), quando nel corso delle indagini preliminari emerga la tenuità del fatto posto in essere, l' occasionalità del comportamento e ritenga pregiudizievole alle esigenze educative del minore l' ulteriore corso del procedimento.

Qualora il P.M. all' esito delle indagini preliminari ritenga di aver raccolto elementi sufficienti in ordine alla commissione del reato e alla responsabilità del minore, formula l' imputazione e sottoscrive la richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 c.p.p.). Questa dà luogo alla celebrazione dell' udienza preliminare, caratterizzata dall' intervento del giudice dell' udienza preliminare, organo collegiale costituito da un giudice togato e da due giudici onorari, un uomo ed una donna scelti tra i cultori

¹¹Tali provvedimenti, adottati con decreto, presuppongono una situazione di necessità e non differibilità, sono immediatamente esecutivi ed hanno efficacia temporanea di trenta giorni trascorsi i quali, se non confermati dal tribunale per i minorenni in sede civile decadono. Sul punto cfr. Matone S., *Lezione su "Il processo penale minorile e la regolamentazione normativa"*, Master in psicologia giuridica, Roma, 2006.

delle scienze umane. La composizione mista del giudice dell'udienza preliminare è finalizzata ad una miglior comprensione delle esigenze educative del minore: essa assicura la convergenza di "*cognizioni tecniche diversificate*" e l'apporto di diverse professionalità indispensabili per vagliare le personalità *in fieri*. Tale composizione trova la sua motivazione nella vasta gamma di decisioni che possono essere prese in udienza e che richiedono valutazioni e approfondimenti della personalità del minore imputato. Il giudice dell'udienza preliminare assolve infatti ad una duplice funzione: quella di garanzia e di controllo, finalizzata a vagliare la fondatezza degli argomenti dell'accusa, e quella di giudice che prende provvedimenti, anche nel merito, pronunciandosi sul rinvio a giudizio, o eventualmente anche prosciogliendo o condannando il minore.

Questa impostazione dell'udienza preliminare riflette la scelta caratterizzante il nuovo codice di procedura penale minorile tesa a circoscrivere e a ridurre ai minimi termini l'impatto del minore con il processo, non solo perché può causare gravi danni a costui, ma anche perché si è ritenuto che una risposta immediata sia in grado di rispondere meglio alle difficoltà che il minore ha reso evidenti mediante la commissione del reato. Per tutte queste ragioni la maggior parte dei procedimenti si chiude in questa fase, lasciando all'udienza dibattimentale un ruolo residuale.

Le formule definitive dell'udienza preliminare minorile sono contemplate dall'art. 32, d.p.r. n. 448/88. Tali formule sono più ampie di quelle previste dagli artt. 424 e ss. c.p.p. per il procedimento ordinario, potendo il giudice dell'udienza preliminare concedere il perdono giudiziale ovvero emettere sentenza di non luogo a procedere, oltre che nei casi di cui all'art. 425 c.p.p., anche per irrilevanza del fatto o per estinzione del reato conseguente ad una valutazione positiva della messa alla prova; potrà altresì comminare sanzioni sostitutive¹² o adottare, in caso di urgente necessità, provvedimenti civili temporanei a protezione del minore. All'esito dell'udienza preliminare possono infatti emergere carenze educative nei confronti del minore e/o difficoltà personali e familiari che necessitano interventi in quanto pregiudicano l'evoluzione della personalità del minore. In questi casi i provvedimenti adottati possono avere un contenuto assai vario: interventi limitativi

¹² Il giudice che ritenga di dover applicare la misura della detenzione non superiore ai due anni può sostituirla con la sanzione della libertà controllata e della semidetenzione.

o ablativi della potestà, allontanamento del minore dal nucleo familiare o affidamento dello stesso al servizio sociale.

Nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare ritenga di non poter definire il processo a carico del minore in quella sede emette il decreto che dispone il giudizio (artt. 424 e 425, c.p.p.).

L'udienza dibattimentale minorile (art. 33, d.p.r. n. 448/88) rispetto a quella ordinaria, presenta alcune particolarità che trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di tutelare gli interessi del minore. La prima caratteristica del giudizio minorile attiene alla regola della mancanza di pubblicità: l'udienza dibattimentale si svolge a porte chiuse per evitare che la pubblicità possa turbare il giovane imputato e rendere più difficile il suo successivo inserimento sociale. La seconda peculiarità attiene all'esame del minore imputato, condotto dal presidente del tribunale, anziché dalle parti come avviene nel processo ordinario.

Il carattere camerale dell'udienza dibattimentale minorile è previsto dall'art. 33, d.p.r. n. 448/88.¹³ Lo scopo della norma è quello di evitare gli effetti dannosi dell'etichettamento legati alla pubblicità del rito e di proteggere il minore dalle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla notizia di un suo coinvolgimento in vicende giudiziarie. In questa direzione si muove, il divieto di pubblicazione e di divulgazione con "*qualsiasi mezzo*" di immagini e notizie idonee a consentire l'identificazione del minore a qualsiasi titolo coinvolto in un procedimento penale (cfr. art. 13, d.p.r. n. 448/88), assicurando la celebrazione del processo a porte chiuse, tranne quando il ragazzo che abbia compiuto sedici anni nel suo esclusivo interesse (es. quando la pubblicità valga a ripristinarne l'immagine nella collettività), non richieda che si proceda a pubblica udienza. Il Tribunale, in genere, accoglie la richiesta solo a seguito di una valutazione positiva circa la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere a pubblica udienza (art. 33, comma 2° d.p.r. n. 448/88).

L'altra particolarità attiene all'esame del minore imputato, condotto dal presidente del collegio (art. 33, comma 3° d.p.r. n. 448/88). Gli altri giudici, il P.M. e il difensore possono proporre domande e rivolgere contestazioni al minore

¹³La disposizione che impone la celebrazione dell'udienza a porte chiuse deroga ad un principio Generale del processo ordinario che vuole la pubblicità del dibattimento a pena di nullità cfr. art. 471, comma 1° c.p.p.

imputato, ma sempre tramite il presidente. Il legislatore infatti ha scorto il pericolo di una possibile azione lesiva a scapito della personalità del minore, in certe modalità di conduzione dell' esame dell' imputato minorenni. Il ruolo svolto dal presidente del collegio è di tutela e di filtro, volto a mettere il minore a riparo da domande suggestive e pressanti e dai possibili turbamenti che tali domande potrebbero causare al minore. Tutto ciò riduce sensibilmente il carattere di processo delle parti, tipico del processo ordinario e la posizione di imparzialità del giudice. A tal proposito Palomba osserva che *“tutto ciò risponde alla qualificazione ulteriore del processo penale minorile come processo della personalità, la quale, senza togliere il carattere garantista propria del processo penale, ha fatto prestare pari attenzione agli aspetti educativi che riveste.”*¹⁴

¹⁴ Palomba F., *Il Sistema del processo penale minorile.*, Giuffrè, Milano, 2002, Pg. 269.

3.- IMPUTABILITA' E MINORE ETA'

Negli interventi penali minorili il concetto giuridico centrale risulta essere quello di imputabilità.

In base alla legge attualmente vigente nel nostro paese, l' imputabilità è definita come "la capacità di intendere e volere" ¹⁵(art. 85 c.p.) e si acquista con il compimento del quattordicesimo anno d' età. Dispone infatti l' art. 97 c.p. che non è imputabile e pertanto assoggettabile a responsabilità penale, il ragazzo che al momento della commissione del fatto non aveva compiuto quattordici anni, giacché il soggetto prima di tale età è ritenuto incapace di intendere e di volere. Il suddetto articolo stabilisce, per i minori degli anni quattordici, una presunzione assoluta e insuperabile di incapacità per presunta immaturità¹⁶.

Il ragazzo maggiore di diciotto anni, invece, è sempre imputabile. Si ritiene, infatti che egli sia ormai "cresciuto", grande abbastanza per sapere quello che fa e dunque sufficientemente maturo per rispondere delle proprie azioni e dei propri comportamenti. Vale quindi per questi soggetti una presunzione di capacità per acquisita maturità. Il ragazzo ultra diciottenne si potrà ritenere non imputabile solo se si accerti che la sua capacità di intendere e di volere è esclusa o diminuita da cause patologiche o parafisiologiche.

Per il minore che al momento del fatto aveva compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto anni vige la regola per cui è ritenuta la sua imputabilità se all' epoca del fatto aveva capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.).Ciò significa che in relazione ai minori compresi in questa fascia d'età (quattordici- diciotto anni), la capacità di intendere e di volere deve essere accertata caso per caso dal giudice.

¹⁵ La capacità di intendere consiste in quella serie di abilità che consentono alla persona di rendersi conto del valore sociale dell' atto che essa compie, di prefigurarsene le conseguenze, di stabilirne gli effetti ed i mezzi per produrli.

La capacità di volere è l' attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo (da coazioni o suggestioni esterne che ne vizino la spontaneità delle deliberazioni e in modo altresì indipendente da impulsi o stati emotivi incontrollabili), selezionando le spinte ad agire o non agire, nel rispetto della propria precedente esperienza nonché dei valori della cultura di appartenenza e delle esigenze di razionalità e logicità tra mezzi e fini.

¹⁶ Cfr. Mantovani F., *Diritto Penale*, ed. Cedam, 2001, e Capri P. lezione su "L' accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore di reato", Master in Psicologia Giuridica, Roma, 2006.

Secondo quanto affermato dalla Cassazione Penale¹⁷, la capacità nei minori infradiciottenni può mancare non solo a causa di infermità (vizio di mente), ma anche per immaturità psichica.¹⁸

L'indagine sulla capacità di intendere e di volere si inquadra nelle indagini necessarie sulla personalità del minore e riguardano la maturità del minore in relazione al reato commesso. In passato, si riteneva che la maturità del minore andasse valutata innanzitutto sul piano psico-fisico. L'introduzione nel processo penale minorile dell'art. 9, d.p.r. n. 448/88 avente ad oggetto "*Accertamenti sulla personalità del minore*", ha comportato il superamento della concezione medico-psicologica. Si è così passati dagli accertamenti attinenti alla sola struttura soggettiva e personologica del minore ad una concezione più ampia, secondo cui hanno rilievo anche fattori "*familiari, sociali, ambientali*", idonei a incidere sulla personalità del minore. Stabilisce infatti l'art. 9, d.p.r. n. 448/88 che gli accertamenti sulla personalità del minore sono effettuati dal P.M. e dal giudice, i quali acquisiscono elementi di giudizio in ordine alla realtà personale del minore, al suo contesto familiare e ambientale di appartenenza. Il P.M. e il giudice possono acquisire informazioni da persone che hanno avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti senza formalità di procedura. Talvolta nei casi più problematici il magistrato potrà disporre una accurata valutazione del soggetto mediante perizia psicologica, o psichiatrica, in caso di sospetta infermità, per determinare le caratteristiche della personalità del minore e le cause del suo comportamento irregolare.

¹⁷ Cass. Pen., Sez.I, 21 Maggio 1980, in Giust. Pen., II. 1981, pag. 98.

¹⁸ L'immaturità psicologica presenta due aspetti: l'immaturità intellettuale e quella affettiva. L'immaturità intellettuale si caratterizza per la scarsa capacità di ragionare in termini ipotetico-deduttivi e per il difetto di critica e sintesi. In tal genere di immaturità spiccata è l'incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di progettare azioni a medio e lungo termine e di utilizzare le esperienze di vita. L'immaturità intellettuale può essere determinata da fattori psichici, biologici, socio-ambientali e affettivi. Quando le origini dell'immaturità risiedono nei fattori affettivi essa viene definita "*immaturità affettiva*". Questa tipologia di immaturità si caratterizza per la persistenza del principio del piacere, l'assenza di codice morale e la visione distorta della realtà. Essa sottende l'incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di inibire gli impulsi e non saper posporre la gratificazione di un bisogno in funzione di un giudizio morale. Cfr Capri P. Lezione su "*L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore di reato e il concetto di immaturità psicologica*", Master in Psicologia Giuridica, Roma, 2006.

La Cassazione Penale ha identificato la capacità di intendere e di volere del minore con *“lo sviluppo intellettuale e la forza del carattere, la capacità di comprendere certi valori etici, l’attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall’ illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell’ uno o dell’ altro”*¹⁹. Premesso ciò, l’indagine imposta dall’ art. 98 c.p. non consiste nell’ accertare se il minore che ha commesso il reato abbia raggiunto un processo maturativo pienamente soddisfacente, bensì nel valutare se nei confronti di quello specifico delitto il minore abbia raggiunto quel livello di maturità sufficiente a rendersi conto della gravità dell’ atto compiuto e di valutarne le conseguenze indirizzando la sua volontà in una direzione scelta con raziocinio.

La non imputabilità peraltro non impedisce al tribunale dei minorenni di intervenire in altri modi, il Tribunale infatti, non solo può disporre interventi rieducativi nell’ ambito della sua competenza amministrativa, ma anche ricorrere all’ applicazione di misure di sicurezza quando il minore abbia commesso un reato e sia pericoloso. La normativa sulla competenza amministrativa o rieducativa del tribunale per i minorenni si rivolge tanto a soggetti che abbiano posto in essere condotte costituenti reato (e ciò può accadere quando il soggetto non è stato sottoposto a detenzione cautelare, o è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, o ha ottenuto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena), tanto a soggetti che pur non avendo commesso reati risultano irregolari per condotta o per carattere. Sono soprattutto questi ultimi i soggetti destinatari della competenza amministrativa, tra essi vi rientrano quelli che esercitano la prostituzione, quelli dediti all’ uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, quelli in grave conflittualità con la famiglia, quelli che fuggono da casa e sono, comunque, privi di qualsiasi punto di riferimento. A questo proposito la L. n. 269/98 (cd. Legge sulla pedofilia) ha introdotto nel R.D.L. 1404/34 l’ art. 25 *bis*, il quale si rivolge non solo al minore che esercita la prostituzione, ma anche al minore straniero vittima di uno dei reati previsti dagli artt. 600 *bis*, 600 *ter*, e 601 comma 2° c.p. Questi articoli contemplano le fattispecie di tratta e commercio di minorenni allo scopo di indurli alla prostituzione (art. 601, comma 2° c.p.), quelle

¹⁹ Cass. Pen. Sez. III, 7 Ottobre 1987, in Riv. Pen., pg. 238, 1988

di induzione e sfruttamento nel settore della prostituzione (art. 600, *bis* c.p.) e della pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.).

Nell'esercizio della sua competenza amministrativa, il Tribunale svolge accurate indagini sulla personalità del minore e sulla base degli elementi acquisiti dispone o il suo affidamento al servizio sociale o il collocamento in comunità. Il provvedimento che dispone l'affidamento del minore al servizio sociale è sempre corredato di un verbale nel quale sono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, preparazione professionale, utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee dell'assistenza cui deve essere sottoposto (art. 27, R.D.L. 1404/34). La conclusione della misura è disposta dal tribunale, al raggiungimento della maggiore età, quando il minore risulti completamente riadattato o quando le sue condizioni fisiche e/o psichiche rendono tali misure inidonee alla sua rieducazione.

4.- LE MISURE DI SICUREZZA E I PRESUPPOSTI PER LA LORO APPLICAZIONE

Ai minori non imputabili, sia perché al momento del fatto non avevano compiuto quattordici anni sia perché, pur avendoli compiuti, sono riconosciuti incapaci, che abbiano commesso un reato o un quasi reato (art. 49 c.p.: reato supposto erroneamente e reato impossibile; art. 115 c.p.: accordo per commettere un delitto, ma questo non è stato posto in essere; istigazione accolta a compiere un reato, ma questo non è stato realizzato; istigazione non accolta a commettere un delitto) e siano ritenuti socialmente pericolosi, si applicano le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, disciplinate dall' art. 25 Cost. e dagli artt. 199-240 c.p., sono mezzi di prevenzione della delinquenza ad applicazione individuale, cioè tendono a riadattare alla vita sociale quei soggetti, anche non imputabili, che presentano note di pericolosità sociale. Esse possono distinguersi in personali o patrimoniali. La loro applicazione avviene attraverso un procedimento giurisdizionale che trova la sua origine nella commissione di un fatto che configuri un reato o un quasi reato e nell' accertata pericolosità sociale del soggetto. La pericolosità sociale del soggetto è definita dall' art. 203 c.p. come "*probabilità di commettere nuovi reati*". Essa viene accertata dal giudice sulla base di un giudizio prognostico. Il giudice, tenendo conto degli elementi indicati nell' art. 133 c.p. valuta le probabilità che il soggetto ha di commettere ulteriori fatti previsti dalla legge come reato.

Ricordando fin da adesso che in ambito minorile le misure di sicurezza hanno scarsa applicazione perché è difficile che un ragazzo in età evolutiva sia socialmente pericoloso; l' art. 37, comma 2° d.p.r. n. 448/88 prevede l' applicazione di una misura di sicurezza ad un minore, quando, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 224 c.p. (commissione di un reato e pericolosità sociale), oltre alla gravità del fatto e alle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, il giudice accerti che "*le specifiche modalità e circostanze del fatto*" e "*la personalità dell' imputato*" siano tali da far sussistere il pericolo reale che il soggetto commetta delitti con l' uso delle armi o altri mezzi di violenza personale, o diretti contro la sicurezza collettiva o l' ordine costituzionale o gravi delitti di criminalità organizzata. Ciò premesso l' art. 224 c.p. prevede che la misura del riformatorio

giudiziale si applichi ai minori di quattordici anni, come pure ai minorenni che abbiano compiuto quattordici anni ma non ancora i diciotto anni, ritenuti non imputabili ex art. 98 c.p. che abbiano commesso un reato e siano pericolosi. In questo caso il giudice valutata la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia in cui è vissuto il minore, dispone la misura del riformatorio giudiziale o della libertà vigilata. La misura del riformatorio giudiziale si applica anche ai minori di diciotto anni (art. 226 c.p.), che siano delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nonché ai minori tra i quattordici e i diciotto anni riconosciuti imputabili e condannati. In base a quanto dispone il d.p.r. n. 448/88, la misura del riformatorio giudiziale, viene eseguita nelle forme del collocamento in comunità (art. 22, d.p.r. n. 448/88) e può esser applicato solo in relazione ai delitti previsti dall' art. 23, comma 1° d.p.r. n. 448/88, ovvero per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (art 36, comma 2° d.p.r. n. 448/88).

La libertà vigilata, invece è disciplinata dall' art. 36, d.p.r. n. 448/88. Tale disposizione prevede che la misura della libertà vigilata sia eseguita nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa previste dagli artt. 20 e 21, d.p.r. n. 448/88, secondo i presupposti di applicabilità dell' art. 37, comma 2° d.p.r. n. 448/88. Tale misura di sicurezza può esser eseguita in primo luogo mediante l' imposizione al minore di *“specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione”*, oppure con un provvedimento che disponga la permanenza in casa o in un altro luogo di privata dimora. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa, il giudice *“prescrive al minorenne di rimanere presso l' abitazione familiare o altro luogo di privata dimora”*, con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minore di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui o lo assistono, oppure concedere al minore di allontanarsi dall' abitazione familiare per esigenze inerenti ad attività di studio, lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte ex art. 20, d.p.r. n. 448/88, il giudice può disporre che la libertà vigilata venga eseguita nella forma della permanenza in casa (art. 20, comma 3° d.p.r. n. 448/88). Nel caso invece in cui il minore compia gravi e ripetute

trasgressioni di obblighi relativi alla misura della permanenza in casa o di ingiustificato allontanamento dall'abitazione, il giudice può disporre il collocamento in comunità.

Per il trattamento, poi, del minore non imputabile a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti o sordomutismo, riconosciuto socialmente pericoloso che abbia commesso un reato o un quasi reato, si fa luogo al trattamento curativo mediante ricovero in ospedale psichiatrico²⁰.

Tuttavia il minore, la cui infermità mentale, intossicazione cronica o sordomutismo ne comportino un vizio parziale di mente, che abbia commesso un fatto di reato o quasi reato e sia riconosciuto socialmente pericoloso, è assegnato a case di cura e custodia²¹.

In merito alle misure di sicurezza patrimoniali, va ritenuta applicabile al minore, solo la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, secondo la previsione dell'art. 240 c.p. La cauzione di buona condotta non trova applicazione in ambito minorile essendo il ragazzo privo di autonomia patrimoniale.

²⁰ La Corte Cost. con sent. n. 324/98 ha dichiarato illegittimi gli artt. 222, comma 1°,2°,4° c.p.p. e 206 c.p. nella parte in cui prevedono l'applicazione ai minori della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico. Il ricovero in una struttura fortemente segregante qual è l'ospedale psichiatrico non è adatta ad ospitare personalità in evoluzione, sebbene affetta da patologia psichiatrica. Ancora oggi si attende l'intervento del legislatore volto a predisporre strutture idonee a queste personalità.

²¹ Come già in precedenza rilevato per la misura del ricovero in ospedale psichiatrico anche per le case di cura e custodia, ancora oggi, si attende che il legislatore istituisca strutture più idonee al trattamento del minore seminfermo di mente.

5.- RECUPERO DEL MINORE E ARRETRAMENTO DELLA PRETESA PUNITIVA

“La giustizia penale minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni”²²

La filosofia di fondo del sistema penale minorile è tendere al recupero sociale del minore piuttosto che alla sua punizione. Il soddisfacimento di questa esigenza si riflette infatti non solo sulla previsione che a giudicare il minore sia sempre e soltanto un organo specializzato, sul privilegiare procedure rapide che riducano o, addirittura, annullino i tempi di esposizione del minore agli effetti pregiudizievoli del processo, sull' adottare nei loro confronti sistemi che ne circoscrivano i rischi di stigmatizzazione ma anche sulla realizzazione della pretesa punitiva.

Recuperare il minore alla società è così importante che la realizzazione della pretesa punitiva può arretrare dinanzi a tale istanza. E' dunque vero che per favorire il recupero del minore lo Stato può rinunciare all' esercizio della pretesa punitiva²³ ma è altrettanto vero che una tale pretesa, fatta propria anche dalla Corte Costituzionale, deve essere letta nell' ottica di un bilanciamento tra l' interesse dello Stato al recupero del minore e quello statale diretto alla tutela di determinati beni. Pertanto nella misura in cui il fatto realizzato sia privo di allarme sociale per la tenuità delle conseguenze prodotte e per l' occasionalità del comportamento, si preferisce rinunciare alla pretesa punitiva, essendo preminente l' interesse al recupero del minore che non va compromesso dalla messa in moto del meccanismo processuale foriero di possibili danni alla personalità in evoluzione del minore.

Il fine di recuperare il minore alla società, non comporta, automaticamente, la rinuncia alla realizzazione della pretesa punitiva indipendentemente dalla qualità degli interessi aggrediti con la condotta illecita. E' necessario trovare un punto di equilibrio tra i due interessi che permetta da un lato di tollerare episodi di criminalità bagatellare ed occasionale tipici della gioventù, dall' altro di punire le

²² Corte Cost. 23 Marzo 1964, n. 25, in Giur. Cost., 1964, pp. 228-229

²³ Corte Cost., 30 Aprile 1973, n. 49, in Giur. Cost., 1973, pp. 425 ss.

condotte di maggior significato criminoso e di concreto impatto sociale, ma con soluzioni diverse da quelle indirizzate agli adulti, soprattutto nella scelta della pena detentiva.

6.- IL PERDONO GIUDIZIALE

Lo Stato rinuncia al soddisfacimento della pretesa punitiva mediante gli istituti giuridici del perdono giudiziale, del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e della messa alla prova.

Il perdono giudiziale è disciplinato dall' art. 169 c.p. e consiste nella rinuncia dello Stato alla realizzazione della pretesa punitiva nei confronti di minori autori di illeciti lievi.

Il legislatore, infatti nella consapevolezza che la personalità del minore è *in fieri*, che molte volte gli episodi delittuosi commessi da minori non si ripetono più (ricollegabili come sono al periodo transitorio e turbolento dell' adolescenza) e che la pena detentiva ha uno scarso contenuto rieducativo, ha previsto la possibilità per il giudice di astenersi dal pronunciare sentenza di condanna nei confronti di autori di reati lievi, attraverso l' istituzione del perdono giudiziale.

Il soggetto per poter beneficiare del perdono giudiziale deve essere minore, cioè avere un' età compresa tra i quattordici anni e i diciotto anni al momento della commissione del reato e deve essere riconosciuto imputabile (altrimenti andrebbe prosciolto per difetto di imputabilità). La concessione del perdono giudiziale presuppone che a carico del minore vi siano prove sufficienti di colpevolezza da consentire il rinvio a giudizio (in sede di udienza preliminare) o la pronuncia di una condanna (in sede di dibattimento).

Il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, nell' udienza preliminare e nel giudizio, quando sulla base di un giudizio prognostico condotto sui parametri di cui all' art. 133 c.p. ritenga che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. L' istituto del perdono giudiziale è applicabile a tutti quei reati per i quali il giudice ritenga di dover applicare in concreto (non quella astrattamente prevista) una pena detentiva non superiore ai due anni, tenuto conto della diminuzione della minore età e di tutte le altre circostanze eventualmente presenti.

7.- LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

L' art. 27, d.p.r. n. 448/88 disciplina l' istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. In tale articolo si contempla, al primo comma la possibilità che il P.M. chieda al giudice, l' emanazione di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando, a seguito delle indagini preliminari, pur risultando il fatto di reato sicuramente ascrivibile al minore-imputato, questo appaia privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, in ragione della tenuità delle conseguenze prodotte e dell' occasionalità della condotta deviante e si ritenga che l' ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Il P.M. può avanzare fin dall' inizio delle indagini preliminari richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando l' accadimento per cui si procede sia inequivocabilmente attribuibile al minore e appaia di modesta entità sotto il profilo dell' offensività penale e sociale. Il fatto posto in essere deve essere lieve, tenue, ma anche episodico ed occasionale. Rientrano nella nozione suddetta tutte quelle condotte che pur integrando un reato, non suscitano particolare allarme sociale²⁴, non solo perché il fatto realizzato è modesto, ma anche perché esso è compiuto con *“modalità che lo rendono ascrivibile alla naturale leggerezza delle persone di giovane età che spesso non riflettono sulle conseguenze della loro condotta”*²⁵. Tali condotte sono quindi occasionali, *“ frutto di circostanze particolari, attinenti al momento”*²⁶. Dunque il comportamento trasgressivo non risulta essere il prodotto di una scelta strutturata in senso deviante, bensì il frutto di pulsioni momentanee, scatenate da circostanze particolari, destinato a rimanere nella vita del minore un fatto episodico ed isolato, esorbitando da quello che è il *modus vivendi*.

²⁴ Esempi specifici di tali comportamenti potrebbero essere il furto di qualche frutto, dagli alberi, in campagna; la sottrazione di oggetti di scarso valore nei supermercati; lo scapaccione seguito dall'impossessamento di una matita tra studenti; le percosse nel corso di una lite tra ragazzi, sul punto cfr. Losana C., sub art. 27, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, coordinato da Pazé, in Esp. Giust. Min., numero speciale, 1989, 181.

²⁵ Cass.Pen., 7 Febbraio 1995, CED 200864, in Mass. Dec., 1995, 6, 53.

²⁶ Palomba F., *Il Sistema del processo penale minorile.*, Giuffrè, Milano, 2002, pg.371

Oltre ai requisiti della tenuità e dell' occasionalità del comportamento l' art. 27, d.p.r. n. 448/88 richiede un altro presupposto: il pregiudizio che l' ulteriore prosecuzione del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore. La norma, facendo riferimento all' ulteriore corso del procedimento e alle esigenze educative del minore, "*costituisce applicazione del criterio di adeguamento del processo alle esigenze educative del minore*"²⁷ riallacciandosi al principio generale sancito dall' art. 1 d.p.r. n. 448/88, secondo cui il processo deve essere adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore.

Ne deriva che il giudice, in presenza di un fatto tenue e di un comportamento occasionale, dovrà verificare se, nel caso in esame, la prosecuzione del processo rechi pregiudizio alle esigenze educative del minore. In questo caso il giudice potrà ricorrere all' istituto del proscioglimento per irrilevanza del fatto. Qualora invece accerti che la celebrazione del processo sia utile a richiamare il ragazzo al rispetto delle norme codificate e dunque scorga nel processo uno strumento educativo per il ragazzo, non ricorrerà all' istituto della irrilevanza del fatto.

²⁷ Cfr. La *Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Gazzetta Ufficiale*, 24 Ottobre 1998, Suppl. Ord. n. 2 serie generale n. 250, 221.

8.- SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

La necessità di adeguare il processo alle esigenze educative del minore e quella di fornire una risposta diversificata al reato e commisurata alla personalità del minore, soprattutto alla luce del suo divenire nel tempo, giustifica la particolare fattispecie processuale di “*favore della messa alla prova*”.

L’ istituto della sospensione del processo e della messa alla prova è disciplinato dagli artt. 27, D. Lvo 28 Luglio 1989 n. 272 e 28, d.p.r. n. 448/88. Queste disposizioni prevedono che il giudice dell’ udienza preliminare o del giudizio possa sospendere il processo per un periodo di tempo che non può superare tre anni, se si procede per un reato punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, e fino ad un anno per i delitti nei cui confronti è prevista la reclusione inferiore a dodici anni, e sottoporre l’ imputato a prova, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’ amministrazione della giustizia in collaborazione con quelli degli enti locali, quando ritiene essenziale valutare nuovamente la personalità del minore all’ esito della prova. Il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo allorquando, sentite le parti, formuli un giudizio prognostico sull’ idoneità di questa misura ad aiutare il ragazzo a superare quel momento di crisi. Il giudice pertanto dovrebbe concedere al minore autore di reato il beneficio della “*messa alla prova*” quando sulla base degli accertamenti effettuati ex art. 9, d.p.r. n. 448/88 postuli un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione e sull’ evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Nell’ esercizio di questo potere, va considerato che la condotta deviante può essere la conseguenza di un disagio solo temporaneo del minore, oppure il primo indizio di un *modus vivendi* irrispettoso delle regole sociali e giuridiche. L’ istituto è in grado di rispondere efficacemente ad entrambe le ipotesi, in quanto, da un lato consente una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, mettendolo al riparo dai rischi stigmatizzanti connessi alla celebrazione del rito, evitandogli il giudizio. Dall’ altro attraverso la predisposizione di programmi di intervento e di sostegno può correggere la condotta di personalità che si stanno orientando in senso antisociale.

Per poter applicare la messa alla prova occorrono l' accertamento della responsabilità del minore autore di reato: ossia il ragazzo deve risultare responsabile del fatto di reato in relazione al quale si procede e capace di intendere e di volere. La capacità di intendere e di volere deve essere presente al momento della commissione del fatto e nel corso del processo. La messa alla prova implica infatti l' assunzione di precisi impegni da parte del minore in ordine all' osservanza del progetto di intervento elaborato dai servizi sociali e quindi una volontà esplicita di sottoporsi al progetto educativo predisposto²⁸. I servizi sociali acquistano all' interno di tale istituto un ruolo rilevante in quanto a loro spetta l' attuazione della prova. Questa si svolge sulla base di un progetto d' intervento elaborato dai servizi sociali minorili. Il piano d' intervento, costruito sui bisogni e sulle necessità del minore, dovrà essere un progetto comprensibile e realizzabile dal ragazzo, ciò al fine di evitare ulteriori fallimenti che potrebbero affievolire la sua scarsa autostima. Tuttavia, qualora il giudice lo ritenga opportuno, potrà impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato. Attraverso l' inserimento di attività mediative nell' ordinanza di messa alla prova, si intende perseguire il duplice obiettivo consistente nella rivalutazione della vittima che nel processo penale minorile non può costituirsi parte civile e nella responsabilizzazione del minore autore di reato che attraverso un confronto con la parte lesa prende coscienza dell' esistenza di una vittima che ha subito o sta subendo ancora gli effetti dannosi del suo operare. La vittima dal canto suo, ha l' opportunità di incontrare e conoscere il suo aggressore e, qualora lo voglia, la possibilità di esprimere le proprie ragioni; l' imputato invece, viene indotto a riflettere sul suo operato e a predisporre positivamente ad attività volte a comprendere la riconciliazione, oppure nel caso in cui manchino i presupposti per una mediazione viene stimolato ad impegnarsi in attività di pubblica utilità simbolicamente riparative del danno. Il ricorso alla mediazione risulta estremamente significativo in ambito minorile per la sua valenza pedagogica

²⁸ Certa impostazione dottrinale ravvisa nella sospensione del processo l' espressione di un "patto" tra stato e minore in cui il primo rinuncia a condannare a condizione che il minore si astenga dal commettere reati, e si impegni a conformare la sua condotta alle prescrizioni elaborate dai servizi sociali. In particolare attribuisce natura patrizia all' istituto Losana C., sub art. 28 disp. proc. min., in Chiavario M. (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale - Leggi collegate I, Il processo minorile*, ed. Utet, Torino, 1994, cit. 293.

in quanto l'attivazione per riconciliarsi con la vittima e l'impegno di riparare, anche in maniera simbolica, ai danni arrecati mediante la commissione del reato costituisce un fattore idoneo a stimolare il cambiamento della personalità funzionale al processo di crescita della personalità²⁹.

Durante la sospensione del processo il minore è affidato ai servizi sociali minorili i quali provvedono a svolgere tutte le attività di osservazione, trattamento, sostegno e controllo necessarie per la realizzazione del programma. In particolare i servizi sociali provvedono ad informare periodicamente il giudice sull'andamento della prova, presentando apposite relazioni; possono proporre modifiche al progetto come pure segnalare la necessità di abbreviare o revocare la prova. A questo proposito l'art. 28, comma 5° d.p.r. n. 448/88 prescrive che in caso di gravi e ripetute violazioni alle prescrizioni imposte il giudice possa revocare il provvedimento di sospensione. La revoca comporta la "ripresa" del processo dal punto in cui si era interrotto cioè dall'udienza preliminare o dibattimentale.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale valuta l'esito della prova. A questo proposito egli dovrà valutare il comportamento tenuto dal minore durante la prova e dell'evoluzione della sua personalità. Qualora l'esito sia positivo, dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

²⁹ Sul punto cfr. Chiappinelli L., Lezione su "Il ruolo dello psicologo in ambito penitenziario minorile. L'osservazione e la valutazione del minore deviante.", Master in Psicologia Giuridica, Roma, 2006.

BIBLIOGRAFIA

CAPRI P., Lezione su “ *L’ accertamento della capacità di intendere e di volere del minore autore di reato e il concetto di immaturità psicologica*”, Master in Psicologia Giuridica, Roma , 2006.

CHIAPPINELLI L., Lezione su “ *Il ruolo dello psicologo in ambito penitenziario minorile. L’osservazione e la valutazione del minore deviante.*”, Master in Psicologia Giuridica, Roma , 2006.

DE LEO G., *Le Categorie Psicosociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile*, in PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, 3° ed., Giuffrè, 2002.

GIOSTRA G., *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di GIOSTRA, ed. Giuffrè.

LOSANA C., *sub art. 27*, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, coordinato da PAZE’, in *Esp. Giust. Min.*, numero speciale, 1989.

LOSANA C., *sub art. 28 disp. Proc. Min.*, in CHIAVARIO M. (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale – Leggi collegate I, Il processo minorile*, Ed., Utet., 1994.

MAISTRONARDI V., *Manuale per operatori criminologici e psicopatologi forensi*, ed.3°, Giuffrè, 1996.

MANTOVANI F., *Diritto penale*, 4° ed., Cedam, 2001

MATONE S., Lezione su “ *Il processo penale minorile e la regolamentazione normativa*”, Master in psicologia giuridica, Roma, 2006.

PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, ed., Giuffrè, 2002.